

**TRIBUNALE DI ROMA**

Il giudice dell'esecuzione

letto il ricorso che precede;

esaminati gli atti;

visti gli articoli 615, 616, 624 c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 22.12.2015 ore 9,30

Visto l'art. 624 c.p.c.

Rigetta l'istanza di esecuzione in quanto non è stato allegato alcun decreto ministeriale che supporti la dedotta usurarietà degli interessi moratori, atteso che in ogni caso l'allegata nullità colpirebbe non l'intero contratto ma solamente la misura degli stessi interessi moratori, che sarebbero sostituiti automaticamente nella misura legale per effetto dell'espressa pattuizione di cui al capoverso dell'articolo 4 del contratto di mutuo, applicabile, stante l'adem ratio, anche agli interessi moratori, ove da ricomprendersi nella nozione di interessi passibili di essere considerati come usurari.

Dispone che presente ricorso sia notificato a tutte le parti del procedimento esecutivo a cura del ricorrente entro il 30.maggio 2016

Roma 25.3.15

Il giudice dell'esecuzione



**EX PARTE CREDITORIS**

TRIBUNALE DI ROMA  
Esecuzione in Cancelleria



Il CANCELLIERE  
Emanuela Orsini

5